

CAMERA DEI DEPUTATI N. 798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRAMBILLA, CASTIELLO

Introduzione dell'articolo 2911-*bis* del codice civile, concernente
il divieto del pignoramento degli animali domestici

Presentata il 18 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende vietare di sottoporre gli animali domestici a pignoramento e ad asta giudiziaria.

Con l'affermarsi di una nuova sensibilità collettiva in base alla quale gli animali domestici sono esseri dotati di una propria sensibilità, considerati alla stregua di veri e propri membri di famiglia ai quali garantire il pieno rispetto delle relative esigenze, è reclamata la necessità impellente di procedere all'introduzione di tale previsione normativa all'interno del codice civile.

Nonostante l'opinione secondo cui l'animale domestico sia una cosa, che ci deriva dalla tradizione del diritto romano, pure se avvertita da ampie parti della popolazione come ormai datata, negli ultimi anni, in più di una vertenza giudi-

ziaria, molti animali domestici sono stati pignorati e messi all'asta e sono finiti nelle mani di chiunque, esattamente come succede per lavatrici, mobili o qualunque altro oggetto superfluo mentre invece, per fare un esempio, sono impignorabili oggetti di culto, fedi nuziali od oggetti di stretta necessità per la vita domestica.

Considerato che gli animali domestici non sono oggetti bensì, come riconosciuto anche a livello europeo dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esseri senzienti e in quanto tali portatori di diritti meritevoli di tutela, sarebbe quanto mai opportuno intervenire normativamente affinché sia sancito il divieto di pignoramento.

Per quanto riguarda gli animali non domestici è previsto che lo scopo patrimoniale o lucrativo del pignoramento

debba risultare esclusivamente da un'idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istante all'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da un'univoca documentazione altrimenti reperita dall'ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento.

Tale documentazione, ove presente, concorrerà, in caso di pignoramento po-

sitivo, unitamente al relativo verbale dell'ufficiale giudiziario, a formare il fascicolo dell'esecuzione.

In mancanza di questa documentazione, nessun animale non domestico potrà essere assoggettato a pignoramento o a procedura esecutiva di alcun genere, né a sequestro conservativo né essere comunque oggetto di vendita o di espropriazione forzate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel libro quarto, titolo IV, capo II, sezione I, paragrafo 1, del codice civile, dopo l'articolo 2911 è aggiunto, in fine, il seguente:

« ART. 2911-*bis*. — (*Pignoramento di animali*). — Gli animali domestici sono impignorabili e non possono essere oggetto di asta giudiziaria.

In caso di richiesta di pignoramento di animali non domestici, lo scopo patrimoniale o lucrativo deve risultare esclusivamente da un'idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istante all'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da un'univoca documentazione altrimenti reperita dall'ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento.

La documentazione di cui al secondo comma, ove presente, concorre, in originale o in copia, in caso di pignoramento positivo, unitamente al relativo verbale dell'ufficiale giudiziario, a formare il fascicolo dell'esecuzione.

In mancanza della documentazione di cui al secondo e al terzo comma, nessun animale non domestico può essere assoggettato a pignoramento o a procedura esecutiva di alcun genere, né a sequestro conservativo ai sensi degli articoli 2905 e seguenti del presente codice e degli articoli 671 e seguenti del codice di procedura civile né essere comunque oggetto di vendita o di espropriazione forzate ».

€ 1,00



17PDL0012390